

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DI UNIONE**



Adottato con deliberazione consiliare
n. 17 in data 26.11.2021 e modificato
con deliberazione consiliare n. 10 in
data 2 febbraio 2023

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Sede delle adunanze
- Art. 2 BIS - Forme di partecipazione a distanza. Requisiti di validità

Titolo II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I – INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 3 - Costituzione
- Art. 4 - Durata in carica
- Art. 5 - Prima seduta
- Art. 6 - Convalida degli eletti
- Art. 7 - Adempimenti nella prima seduta

Capo II - I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 - Composizione
- Art. 9 - Costituzione

Capo III - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 10 - Individuazione
- Art. 11 - Composizione
- Art. 12 - Vicepresidente
- Art. 13 - Convocazione della commissione
- Art. 14 - Funzioni
- Art. 15 - Svolgimento dei lavori
- Art. 16 - Verbale delle sedute delle commissioni
- Art. 17 - Partecipazione di esperti

Capo IV - ALTRE ARTICOLAZIONI

- Art. 18 - Commissioni speciali
- Art. 19 - Commissioni speciali d'indagine e d'inchiesta
- Art. 20 - Norma comune relativamente al Capo IV

Titolo III – I MEMBRI DEL CONSIGLIO

Capo I - DIRITTI E POTERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Sezione I - DIRITTI DI INFORMAZIONE

- Art. 21 - Diritti di informazione
- Art. 22 - Diniego di visione e copia

Sezione II - POTERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

- Art. 23 - Iniziative
- Art. 24 - Emendamenti
- Art. 25 - Norme comuni a interrogazioni e mozioni
- Art. 26 – Interrogazioni
- Art. 27 - Mozione
- Art. 28 - Dichiarazione d'urgenza per le mozioni
- Art. 29 - Ritiro di interrogazioni e mozioni
- Art. 30 - Sindacato ispettivo

Sezione III - ALTRI DIRITTI

- Art. 31 - Fatto personale
- Art. 32 - Patrocinio legale

Capo II - DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

- Art. 33 - Obbligo di presenza
- Art. 34 - Obbligo del segreto
- Art. 35 - Obbligo di astensione
- Art. 36 - Comportamento dei Consiglieri

Capo III - DURATA IN CARICA

- Art. 37 - Cessazione dalla carica
- Art. 38 - Sospensione e decadenza

Titolo IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PRIMA DELLA SEDUTA

Sezione I - ORDINE DEL GIORNO, CONVOCAZIONE

- Art. 39 - Data e ordine del giorno della seduta
- Art. 40 - Sedute pubbliche e segrete
- Art. 41 - Struttura e contenuto dell'ordine del giorno
- Art. 42 - Convocazione del Consiglio
- Art. 43 - Contenuto dell'avviso di convocazione
- Art. 44 - Seconda convocazione
- Art. 45 - Avviso per la seduta di prosecuzione
- Art. 46 - Convocazione di urgenza
- Art. 47 - Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri
- Art. 48 - Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 49 - Avvisi al pubblico

Sezione II - ADUNANZA E NUMERO LEGALE

- Art. 50 - Adunanza
- Art. 51 - Numero legale

CAPO II - LA SEDUTA

Sezione I - NORME GENERALI

- Art. 52 - Apertura della seduta
- Art. 53 - Presidente della seduta
- Art. 54 - Poteri del Presidente della seduta
- Art. 55 - Verifica del numero legale
- Art. 56 - Mozione d'ordine
- Art. 57 - Astensione obbligatoria dalla seduta
- Art. 58 - Partecipazione del Segretario
- Art. 59 - Partecipazione dei Responsabili dei servizi
- Art. 60 - Processo verbale
- Art. 61 - Approvazione del processo verbale
- Art. 62 - Deliberazioni
- Art. 63 - Resoconto
- Art. 64 - Pubblicità e segretezza delle sedute

Sezione II - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- Art. 65 - Nomina degli scrutatori

- Art. 66 - Comunicazioni del Presidente
- Art. 67 - Argomenti ammessi alla trattazione
- Art. 68 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 69 - Tempi degli interventi
- Art. 70 - Tempi per interrogazioni e mozioni
- Art. 71 - Argomenti discussi in commissione consiliare

Sezione III - LA DISCUSSIONE

- Art. 72 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 73 - Apertura della discussione
- Art. 74 - Intervento dei membri del Consiglio
- Art. 75 - Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in corso di discussione
- Art. 76 - Chiusura della discussione generale

Sezione IV - LA FASE CHE PRECEDE LA VOTAZIONE FINALE

- Art. 77 - Discussione e votazione degli emendamenti e ordini del giorno
- Art. 78 - Dichiarazione di voto finale

Sezione V - LE VOTAZIONI

- Art. 79 - Sistemi di votazione
- Art. 80 - Votazione palese
- Art. 81 - Votazione segreta
- Art. 82 - Astensione obbligatoria dalla votazione
- Art. 83 - Astensione facoltativa
- Art. 84 - Approvazione delle proposte
- Art. 85 - Nomine di rappresentanti del Consiglio
- Art. 86 - Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione

Sezione VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 87 - Poteri del Presidente
- Art. 88 - Disciplina dei membri del Consiglio
- Art. 89 - Disciplina del pubblico
- Art. 90 - Tumulto in aula

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

- Art. 91 - Forma delle deliberazioni consiliari
- Art. 92 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta
- Art. 93 - Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 94 - Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

TITOLO VI - PROCEDURE PARTICOLARI

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEL REVISORE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI UNIONE

- Art. 95 - Partecipazione del Revisore dei conti alle sedute del Consiglio

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 96 - Interpretazione del Regolamento
- Art. 97 - Abrogazioni e rinvio
- Art. 98 - Entrata in vigore

Titolo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Unione in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio di Unione si tengono, di regola, in uno dei Comuni dell'Unione Montana.

2. Il Presidente può stabilire, in via eccezionale, di riunire il Consiglio in sede diversa, quando sussistano particolari esigenze.

ART. 2 BIS - Forme di partecipazione a distanza. Requisiti di validità

Il Consiglio dell'Unione può riunirsi anche a distanza, in forma telematica. L'Unione Montana del Pinerolese adotta, a tal fine, una piattaforma che consente di identificare con certezza i partecipanti, assicura la regolarità dello svolgimento delle sedute e garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'adeguata pubblicità delle sedute, con le modalità oltre indicate.

Il Consiglio dell'Unione è regolarmente costituito anche in mancanza della presenza fisica, presso la sede della riunione, di tutti i partecipanti alla seduta, purché ricorrano le condizioni di seguito indicate:

- Partecipano validamente alla seduta anche i componenti dell'Organo regolarmente convocati e/o il Segretario che, pur non presenti fisicamente presso la sede della riunione, siano, contestualmente alla discussione e al voto delle proposte di deliberazione in esame, in contatto video e audio attraverso modalità di collegamento telematiche che permettano l'interlocuzione simultanea tra tutti i partecipanti alla seduta;
- Il Segretario o il funzionario verbalizzante si accerta dell'identità dei componenti dell'Organo che partecipano alla seduta secondo le modalità sopra indicate e la attesta nel verbale;
- Tutti i partecipanti alla seduta, anche se fisicamente non presenti presso la sede della riunione, devono essere stati messi in condizione di consultare i documenti e le proposte di deliberazione che costituiscono oggetto di voto, e, comunque, devono essere stati posti a disposizione di tutti i componenti dell'Organo gli elementi di conoscenza necessari e sufficienti per esprimere il voto;
- Nella verbalizzazione, il Segretario o il funzionario verbalizzante fa risultare espressamente se i singoli partecipanti alla seduta sono fisicamente presenti presso la sede della riunione ovvero se partecipano attraverso una delle modalità "a distanza" previste dal presente articolo.

Non è richiesta, pur se possibile, la compresenza fisica di alcuno dei partecipanti alla seduta, né la presenza di alcuno di essi presso la sede dell'Unione.

La seduta si considera in ogni caso svolta presso la sede dell'Unione.

La presenza alla seduta è garantita tramite invito alla riunione telematica indirizzato alla casella di posta elettronica istituzionale o personale che i componenti dell'Organo e il Segretario dell'Unione avranno dichiarato di voler utilizzare. Per garantire la pubblicità della seduta l'Ente mette a disposizione di chi lo richieda un numero limitato di inviti, senza diritto di intervento. Allo scopo di garantire l'imparzialità nella selezione del pubblico, i richiedenti saranno ammessi in ordine di richiesta, successiva alla pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Unione. Prima di avviare la seduta, il Segretario dell'Unione o il funzionario verbalizzante si accerta che gli inviti alla sessione telematica siano stati regolarmente inviati a

tutti i componenti del Consiglio. Non è richiesto un particolare preavviso per la trasmissione dell'invito, atteso che la convocazione dell'organo viene comunque trasmessa secondo le forme e i tempi ordinariamente previsti. Nel verbale di seduta si dà atto dei nominativi dei componenti dell'Organo effettivamente intervenuti in videoconferenza. Prima di avviare la seduta si verifica il corretto collegamento audio e video di ciascun partecipante in modalità telematica. Il collegamento deve essere idoneo:

- A garantire la possibilità di accertare visivamente l'identità dei componenti dell'Organo, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e a proclamare i risultati della votazione;
- A consentire al Segretario dell'Unione o al funzionario verbalizzante di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
- A consentire a tutti i componenti dell'Organo di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il voto favorevole espresso nei confronti di una proposta di deliberazione da parte di un componente dell'Organo che partecipa secondo una delle modalità "a distanza" previste dal presente articolo fa presumere che lo stesso sia stato adeguatamente informato dei contenuti della deliberazione stessa e che siano stati posti a sua disposizione elementi di conoscenza sufficienti per esprimere il voto.

Le adunanze del Consiglio di Unione, oltre alla menzionata modalità integrale in videoconferenza, possono essere svolte in modalità "mista" ovvero in presenza e in videoconferenza. Il Consigliere che intende disporre di quest'ultima opportunità deve presentare al Presidente e/o agli uffici dell'Unione la richiesta, motivandola adeguatamente. In caso di diniego da parte del Presidente, il Consigliere sarà considerato assente.

Salvo casi di specifica gravità e/o imponderabilità e/o emergenza almeno il Presidente ed il Segretario devono partecipare in presenza.

Le modalità di partecipazione alle sedute previste dal presente articolo sono utilizzate solo per garantire la funzionalità del Consiglio o delle Commissioni Consiliari, in casi da valutare a discrezione del Presidente del Consiglio o del Presidente della Commissione. In tutti gli altri casi il Consiglio e le Commissioni si riuniscono ordinariamente in presenza dei rispettivi componenti.

Titolo II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I - Insediamento e costituzione del Consiglio

Art. 3 - Costituzione

1. Ai sensi della normativa vigente, il Consiglio dell'Unione montana del Pinerolese è composto dal Presidente e dai componenti individuati secondo quanto stabilito dallo Statuto.

2. Il Consiglio dura in carica di norma cinque anni decorrenti dal momento dell'elezione dei Comuni costituendi l'Unione e comunque sino al suo rinnovo elettorale. Il seggio del Consiglio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 4 - Durata in carica

1. In caso di scioglimento dei Consigli comunali i Consiglieri dell'Unione montana decadono se non eletti al successivo turno elettorale.

Art. 5 - Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.

2. La convocazione della prima seduta è disposta dal Presidente neo eletto ed è presieduta dallo stesso.

3. L'avviso di convocazione è consegnato agli eletti cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima seduta.

Art. 6 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio di Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione dei Consiglieri eletti e dichiarare l'ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.

2. Da tale esame viene esclusa ogni considerazione sulla eleggibilità dei membri del Consiglio quali consiglieri comunali, intendendosi la stessa già comprovata dalla convalida operata dal competente Consiglio comunale.

3. Il Consiglio si pronuncia sulla eleggibilità od incompatibilità dei propri membri a maggioranza dei voti, espressi mediante votazione palese.

4. I membri del Consiglio della Unione decadono dalla loro carica a seguito di intervenuti motivi di ineleggibilità o incompatibilità.

5. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta che si considera di prosecuzione.

6. Alla prima seduta i Consiglieri nominati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

7. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7 - Adempimenti nella prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, il Presidente della Unione dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori e del Vicepresidente ed illustra il documento programmatico.

Capo II - I gruppi consiliari

Art. 8 - Composizione

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, che è rappresentato da un capogruppo.

2. L'adesione avviene con una dichiarazione scritta, comunicata alla Segreteria dell'Ente.

3. Il Consigliere che non intende appartenere ad alcun gruppo consiliare, oppure intende successivamente recedere dal gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, alla Segreteria dell'Ente ed entra a far parte del gruppo misto, deve essere composto da almeno quattro consiglieri.

4. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 4, trasmette alla Segreteria dell'Ente un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del gruppo a cui intende aderire.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 9 - Costituzione

1. I gruppi designano, entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, il capogruppo, dandone comunicazione sottoscritta dagli aderenti al gruppo alla Segreteria della Unione. Qualora il capogruppo non venga designato o non ne venga comunicata la designazione, è capogruppo il Consigliere più anziano d'età del gruppo.

2. Il Presidente della Unione, nella prima seduta utile, informa il Consiglio della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Capo III - Commissioni consiliari

Art. 10 - Individuazione

1. Il Consiglio istituisce quando occorra delle Commissioni di lavoro.
2. Il Presidente dell'Unione montana, di concerto con i capigruppo consiliari, elabora una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio relativa ai lavori da sottoporre alla commissione dei lavori, alla composizione numerica e la materia di competenza di ciascuna di esse, tenendo conto della loro affinità.

Art. 11 - Composizione

1. Ciascuna Commissione è composta dal Presidente e da un numero di membri adeguato a consentire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, rispettando il rapporto di due a uno tra maggioranza ed opposizioni. In ogni caso il numero complessivo di componenti escluso il Presidente non può essere superiore a nove.
2. Su proposta dei singoli gruppi la Commissione possono essere integrate da esperti in numero non superiore ad un terzo dei componenti.
3. Le votazioni per l'elezione del Presidente e dei membri della Commissione sono separate.

Art. 12 - Vice Presidente

1. Le Commissioni eleggono nel loro seno il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 13 - Convocazione della commissione

1. Il Presidente convoca la Commissione, tenendo conto delle esigenze lavorative dei commissari, e ne formula il relativo ordine del giorno.
2. La convocazione deve avvenire con avviso da recapitarsi a ciascun membro con qualsiasi forma o mezzo utile allo scopo.
3. E' ammessa, per ragioni di particolare urgenza, la convocazione delle Commissioni a mezzo telefono, fax, posta elettronica o telegramma, con preavviso di due giorni.
4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui è convocata la seduta del Consiglio.

Art. 14 - Funzioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono le seguenti funzioni:
 - espressione di un parere su proposte di deliberazioni che ricadono nell'ambito di competenza, su richiesta della Giunta o del Consiglio;
 - approfondimento di temi e questioni inerenti all'ambito di competenza, anche avvalendosi del contributo di esperti, attivando audizioni di soggetti territoriali e organizzando sessioni di lavoro aperte ai soggetti territoriali sotto forma di seminari e di forum, con la presentazione di rapporti e relazioni alla Giunta e al Consiglio,

Art. 15 - Svolgimento dei lavori

1. La Commissione è validamente riunita se sono presenti la metà dei componenti, con arrotondamento per difetto e con la presenza di almeno tre componenti.

2. Nel caso manchi il numero legale, trascorsi trenta minuti, il Presidente dichiara la seduta deserta e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.
3. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio di Unione.
4. Le Commissioni possono consultare la Giunta limitatamente alle materie di loro competenza e chiedere la presenza del Presidente e dei membri della Giunta per le materie di competenza dei medesimi.
5. Il Presidente e gli Assessori possono chiedere alle Commissioni di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il *quorum* per la validità della seduta.
6. Le Commissioni nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione ed accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri e dell'ausilio delle strutture tecniche dell'Ente.

Art. 16 - Verbale delle sedute delle Commissioni

1. Di ogni seduta è redatto, di norma da un componente o da un dipendente dell'Ente, un sommario verbale. Il verbale contiene le decisioni relative ai punti trattati ed iscritti all'ordine del giorno, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai Consiglieri che le hanno rese.
2. Il verbale è approvato nella seduta successiva.
3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Presidente della Unione ed ai membri della Commissione.

Art. 17 - Partecipazione di esperti

1. Ogni componente della Commissione può far partecipare alle sedute un esperto esterno senza facoltà di voto.
2. Le Commissioni possono chiedere la partecipazione alle sedute di un dipendente per lo svolgimento delle funzioni di consulenza.

Art. 18 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio di Unione può costituire per oggetti specifici Commissioni speciali.
2. Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la Commissione speciale è sciolta di diritto.

Art. 19 - Commissioni speciali d'indagine e d'inchiesta

1. Il Consiglio, su proposta di un terzo dei Consiglieri o di un gruppo consiliare e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, può costituire, con criterio proporzionale, Commissioni speciali d'indagine finalizzate alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della Unione locale, nonché di proposte sui temi assegnati.
2. Il Consiglio, con le modalità di cui al comma 1, può costituire Commissioni speciali d'inchiesta per accertare responsabilità, colpe o situazioni patologiche dell'attività amministrativa.
3. Le Commissioni, oltre ai poteri della Commissione permanente, possono compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, possono acquisire documenti detenuti dall'Amministrazione e da aziende e organizzazioni dipendenti, possono sentire tutti i dipendenti e i componenti degli organi dell'Amministrazione, delle organizzazioni ed aziende dipendenti.
4. Le Commissioni d'indagine e d'inchiesta terminano i lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale possono eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione è trasmessa al Presidente della Unione e al Segretario per le determinazioni del caso. In seguito, viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro trenta giorni dal suo invio al Presidente della Unione.
5. La presidenza delle commissioni d'inchiesta è assegnata ad un Consigliere di minoranza.

Art. 20 - Norma comune relativamente al Capo IV

1. Alle Commissioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni permanenti.

Titolo III – I MEMBRI DEL CONSIGLIO

Capo I - Diritti e poteri dei membri del Consiglio

Sezione I - Diritti di informazione

Art. 21 - Diritti di informazione

1. E' garantito il diritto dei Consiglieri di accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, in possesso dell'Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti.

2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:

a) la richiesta di accesso e di rilascio di copia di atti e documenti dovrà essere avanzata in forma scritta al Responsabile del servizio o al Segretario quando non possa essere esaudita immediatamente oppure quando si debba verificare la conformità della richiesta alla legge. La richiesta deve contenere elementi identificativi del documento stesso;

b) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;

c) l'accesso deve riguardare atti o documenti formati o detenuti dall'Amministrazione.

3. L'esercizio del diritto è gratuito. Tuttavia, per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno elevato per la sua riproduzione, la Giunta può stabilire il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione, che in ogni caso non possono essere superiori al 50% dei rimborsi stabiliti per chi eserciti il diritto di accesso ex L. 241/90.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per termine del mandato hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 22 - Diniego di visione e copia

1. Al Consigliere di Unione non può essere opposto il segreto d'ufficio se non nei casi previsti dalla legge.

2. Nei casi in cui, in base alle norme di legge, il Responsabile del servizio che detiene il documento neghi in forma motivata scritta la visione o la copia del documento, il Consigliere può ricorrere con atto scritto al Presidente, che entro dieci giorni dal deposito del ricorso decide in merito.

Sezione II - Poteri dei membri del Consiglio

Art. 23 - Iniziative

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i membri del Consiglio hanno diritto di:

a) presentare al Consiglio, nella forma e con i requisiti propri delle deliberazioni consiliari, proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge o allo Statuto;

b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;

c) proporre la questione pregiudiziale o sospensiva di cui all'art. 74 del presente regolamento;

d) presentare emendamenti ed ordini del giorno;

- e) presentare interrogazioni e mozioni nonché ogni altra istanza di sindacato ispettivo;
- f) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente e dagli altri regolamenti.

Art. 24 - Emendamenti

1. Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto prima della seduta, durante la seduta o nel corso della discussione sulla proposta di delibera oggetto dell'emendamento.
2. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi
4. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 25 - Norme comuni a interrogazioni e mozioni

1. Le interrogazioni e le mozioni sono formulate per iscritto e presentate alla Segreteria che le protocolla, indicando la data e l'ora di presentazione.
2. Le interrogazioni e le mozioni su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
3. Nel caso previsto dal comma 2, si applicano le regole proprie delle interrogazioni.
4. Ciascun Consigliere non può presentare nella stessa seduta più di due mozioni.
5. Nel caso di più mozioni ovvero di un'interrogazione sottoscritta da più di un membro del Consiglio, svolge l'interrogazione o la mozione il primo firmatario; in caso di sua assenza, la svolge il secondo firmatario e così via sino ad esaurimento. Se nessuno dei firmatari è presente l'interrogazione o mozione decade, tranne nel caso in cui l'assenza sia giustificata.

Art. 26 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente per conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
 - c) se s'intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;
 - d) quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse della Unione Montana.
2. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non specifichi, si intende che l'interrogazione è a risposta orale.
3. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione, nella prima seduta utile. Quelle che a causa del tempo non sono state svolte vengono riscritte d'ufficio alla seduta immediatamente successiva, rispettando sempre l'ordine di presentazione.

Art. 27 - Mozione

1. La mozione consiste:
 - a) in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;
 - b) in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività della Giunta, dell'Amministrazione e delle organizzazioni dipendenti;

c) in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi, o fa voti, o manifesta sentimenti in nome della Unione.

2. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione e svolte secondo l'ordine della loro presentazione.

3. La mozione viene illustrata dal primo tra i firmatari presenti per non più di dieci minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun membro del Consiglio può partecipare non più di una volta, per non più di cinque minuti. Al termine, nei casi previsti dal comma 1 lettere a) e b), il Presidente, o l'Assessore da questo delegato, esprime la posizione della Giunta, per non più di dieci minuti. Subito dopo la mozione viene posta in votazione.

4. Qualora nel corso dello svolgimento della mozione vengano proposte modificazioni alla medesima, queste dovranno essere sottoscritte da tutti i firmatari della mozione stessa.

Art. 28 - Dichiarazione d'urgenza per le mozioni

1. In occasione di accadimenti di particolare gravità, il Presidente può dichiarare l'urgenza dello svolgimento di mozioni relative a tale accadimento.

Art. 29 - Ritiro di interrogazioni e mozioni

1. Le interrogazioni e le mozioni possono essere ritirate in ogni momento con una dichiarazione di tutti i firmatari.

2. Sono decadute le interrogazioni e le mozioni se nessuno dei firmatari è presente all'inizio del loro svolgimento, tranne nel caso in cui l'assenza sia giustificata.

Art. 30 - Sindacato ispettivo

1. L'istanza di sindacato ispettivo è formulata per iscritto e presentata alla segreteria che la protocolla.

2. La risposta, comunicata per iscritto all'istante entro trenta giorni dalla presentazione, è fornita dal Presidente o dall'Assessore da lui delegato.

Sezione III - Altri diritti

Art. 31 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.

3. Il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari, decide sull'ammissibilità della richiesta.

4. Nel caso in cui il Presidente ritenga sussistente il fatto personale, il membro del Consiglio può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.

5. Qualora il membro del Consiglio insista in relazione alla decisione d'inammissibilità del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

Art. 32 - Patrocinio legale

1. La Unione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un componente del Consiglio di Unione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.

2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
3. Le note dei compensi presentati dai professionisti che hanno assistito i Consiglieri devono essere vistate dall'ordine di appartenenza dei professionisti stessi

Capo II - Doveri dei membri del Consiglio

Art. 33 - Obbligo di presenza

1. E' dovere dei membri del Consiglio, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio di Unione, oppure giustificare l'assenza.
2. L'assenza dei consiglieri deve essere giustificata dal Capo gruppo consiliare del quale fa parte il consigliere assente. Il Presidente giustifica i consiglieri che non partecipano ad alcun gruppo consiliare. Qualora non intervengano per tre volte consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione di Consiglio. A tal riguardo il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 del L. 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere, anche per il tramite del suo Capogruppo, ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento.
3. Scaduto quest'ultimo termine, il Presidente udito il parere della conferenza dei capigruppo sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.
4. I Consiglieri devono, altresì, partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti e di altre articolazioni del Consiglio, di cui facciano parte.
5. Al fine della regolare convocazione del Consiglio di Unione il Consigliere ha l'obbligo di designare un domiciliatario.

Art. 34 - Obbligo del segreto

1. I membri del Consiglio sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 35 - Obbligo di astensione

1. Oltre i casi di astensione obbligatoria di cui agli articoli 57 e 82 del presente regolamento, i membri del Consiglio hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 36 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri hanno il più ampio potere di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono rispettare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo ogni riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

Capo III - Durata in carica

Art. 37 - Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo, in forma scritta, al Consiglio di Unione.
2. Le dimissioni sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il Consigliere cessa dalla carica, oltre che nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 38 del presente regolamento, negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 38 - Sospensione e decadenza

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi degli articoli 59 e 142, comma 2, del D.Lgs. 267/00, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, lo stesso non è computato al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di *quorum* o maggioranza qualificata.

2. Nei casi di cui all'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Consiglio dichiara, non prima di dieci giorni dalla comunicazione di cui al successivo comma 3, la decadenza del Consigliere.

3. La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può contro-dedurre con atto scritto depositato presso la Segreteria della Unione.

4. In caso di scioglimento dei Consigli comunali di appartenenza i Consiglieri della Unione Montana decadono se non eletti al successivo turno elettorale.

Titolo IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I - Organizzazione dei lavori prima della seduta

Sezione I - Ordine del giorno, convocazione

Art. 39 - Data e ordine del giorno della seduta

1. Il Presidente stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 40 – Sedute pubbliche e segrete

1. Di norma, le sedute del Consiglio sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, sono quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati i fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Art. 41 - Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

1. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta.

2. Ciascun oggetto viene individuato da una proposizione che descrive il suo contenuto essenziale, in modo tale che il membro del Consiglio possa ragionevolmente rendersi conto dell'oggetto da trattare.

3. Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto, sono ordinati, con separate numerazioni progressive, secondo il seguente schema:

- a) interrogazioni;
- b) mozioni;
- c) proposte di deliberazioni;
- d) altri oggetti.

4. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare l'ordine di trattazione degli oggetti, ivi compreso accorpate la discussione di oggetti distinti, che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 42 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto e/o Pec.

3. Per domicilio del Consigliere si intende la segreteria del Comune di riferimento.

4. L'avviso per le sedute della sessione ordinaria viene consegnato almeno cinque giorni prima.

5. Per le sedute della sessione straordinaria l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima, per quelle in via di urgenza almeno ventiquattro ore prima; in questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei membri del Consiglio presenti lo richieda, tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data.

6. Per la consegna di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto dal comma 5 per le sedute di urgenza.

Art. 43 - Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
- b) l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che il medesimo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;
- c) la menzione dell'urgenza, se del caso;
- d) l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 42 del presente regolamento;
- e) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.

Art. 44 - Seconda convocazione

1. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda, e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, della seconda convocazione viene data notizia mediante strumentazioni telematiche o telegramma ai membri non presenti all'adunanza dichiarata deserta.

2. La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non sono trascorse almeno ventiquattro ore dall'ora di inizio della prima.

3. Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non era stato indicato il giorno e l'ora della seconda questa viene convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

Art. 45 - Avviso per la seduta di prosecuzione

1. Per la seduta di prosecuzione, la comunicazione che la seduta è stata aggiornata nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione viene inviata mediante strumentazione telematica o telegramma spedito, almeno otto ore prima, ai soli membri assenti nel momento in cui il Presidente ha comunicato l'aggiornamento.

Art. 46 - Convocazione di urgenza

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta dei capigruppo in numero tale da rappresentare la maggioranza dei Consiglieri assegnati, convoca d'urgenza il Consiglio indicando le ragioni dell'urgenza da lui individuate o a lui comunicate dai capigruppo.

Art. 47 - Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri

1. In attuazione dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/00, un quinto dei Consiglieri arrotondato all'unità superiore, mediante atto scritto, può chiedere che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati. Il Presidente aggiunge all'ordine del giorno del Consiglio già convocato i nuovi oggetti proposti, salvo il rispetto dell'ordine previsto dall'articolo 41 del presente regolamento, oppure convoca il Consiglio entro venti giorni dal giorno del deposito della richiesta presso la Segreteria, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti.

Art. 48 - Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. I documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria ventiquattro ore prima lo svolgimento della seduta. Se il Consiglio di Unione è convocato per il lunedì, i documenti devono essere disponibili a partire dalla giornata del venerdì precedente lo svolgimento del Consiglio.

2. I membri del Consiglio hanno diritto, durante il periodo di deposito, a prendere visione di tali documenti durante le ore di ufficio.

3. Il deposito dei documenti disponibili in formato elettronico può aver luogo anche sul sito web.

Art. 49 - Avvisi al pubblico

1. Copia dell'avviso di convocazione, unitamente all'elenco degli oggetti, viene pubblicata all'Albo Pretorio, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Sezione II - Adunanza e numero legale

Art. 50 - Adunanza

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. I membri del Consiglio dichiarano la loro presenza al Segretario man mano che entrano nell'aula.

3. Quando trascorsi quarantacinque minuti dal termine di cui al comma 1 senza che il numero legale sia stato raggiunto, il Segretario procede all'appello nominale ed, accertata l'assenza, il Presidente dichiara deserta l'adunanza della quale è redatto verbale con l'indicazione dei membri del Consiglio presenti.

Art. 51 - Numero legale

1. La seduta è valida se è presente, in prima convocazione, la metà dei membri del Consiglio assegnati.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, la seduta in seconda convocazione è valida se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Capo II - La seduta

Sezione I - Norme generali

Art. 52 - Apertura della seduta

1. Effettuato dal Segretario l'appello nominale dei membri del Consiglio e, accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Art. 53 - Presidente della seduta

1. Il Presidente presiede il Consiglio, salve le eccezioni previste dalla legge e dallo Statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente la presidenza spetta al Consigliere più anziano d'età.

Art. 54 - Poteri del Presidente della seduta

1. Il Presidente:
a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
b) concede ai membri del Consiglio la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento sia da parte dei membri del Consiglio che da parte del pubblico.
2 Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei membri del Consiglio.

Art. 55 - Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale.
2. Ogni membro del Consiglio può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica mediante appello nominale e, se si constata che il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 56 - Mozione d'ordine

1. Ogni membro del Consiglio può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello Statuto e del presente regolamento.
2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, se la ritiene ammissibile, decide su di essa, salvo opposizione.
3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, il Consiglio decide con la maggioranza dei membri del Consiglio presenti, sentito eventualmente un membro del Consiglio a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 57 - Astensione obbligatoria dalla seduta

1. I membri del Consiglio debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario per la registrazione a verbale e non sono computati.

Art. 58 - Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario:

- a) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
- b) se richiesto dal Presidente, esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione;
- c) svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del presente regolamento si applicano anche al Segretario; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e assume temporaneamente le funzioni del Responsabile del servizio delegato.

3. Il Segretario se assente per motivi di salute può essere sostituito da una persona designata dal Presidente.

Art. 59 - Partecipazione dei Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi, invitati dal Presidente, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze professionali.

Art. 60 - Processo verbale

1. Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale.

2. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve:

- a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei membri del Consiglio presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei membri del Consiglio giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
- b) far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il Consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;
- c) indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo membro del Consiglio;
- d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
- e) far constare le forme delle votazioni eseguite.

Art. 61 - Approvazione del processo verbale

1. Il testo del processo verbale è distribuito a tutti i membri del Consiglio ed è approvato all'inizio della seduta successiva alla distribuzione.

2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai membri del Consiglio che intendono proporre una rettifica o per fatto personale.

3. Il membro del Consiglio che contesta il processo verbale presenta per iscritto, nella seduta di cui al comma 1, la proposta di rettifica. Se non vi sono contestazioni la correzione si intende approvata. Se ci sono contestazioni, su ciascuna proposta interviene un membro del Consiglio a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza dei membri del Consiglio presenti.

4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.

5. Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

Art. 62 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni votate ed approvate vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Gli allegati alla deliberazione sono sottoscritti dal Segretario.

2. Delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.

Art. 63 - Resoconto

1. Di ogni seduta pubblica è redatto il resoconto nel quale sono riportati:

- a) i provvedimenti deliberativi sottoposti all'esame del Consiglio, nel testo di cui il Presidente dà lettura prima della discussione;
- b) ogni emendamento a quanto indicato nella lettera a);
- c) i provvedimenti deliberativi posti in votazione ed approvati con i relativi allegati;
- d) il testo sommario degli interventi effettuati;
- e) mozioni, interrogazioni, ordini del giorno nel testo in cui sono stati presentati.

3. Gli interventi possono, a richiesta del Consigliere, essere registrati mediante strumenti elettromagnetici, salvo che il Consiglio, con deliberazione approvata a maggioranza, lo vieti per singole sedute o parti di seduta.

4. Ci si può avvalere per la redazione del resoconto sommario delle registrazioni effettuate, che, comunque, devono essere conservate fino all'approvazione del verbale.

Art. 64 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute possono essere in presenza o in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, secondo le modalità individuate dall'ente.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:

- a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, decide che la seduta debba essere segreta;
- b) quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui;
- c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
- d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali della Unione.

Sezione II - Svolgimento dei lavori

Art. 65 - Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio tre scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.

2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

3. Se nel corso della seduta qualcuno degli scrutatori si allontani dall'aula, il Presidente, prima della votazione immediatamente successiva, nomina un altro scrutatore per il prosieguo della seduta.

Art. 66 - Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

2. Su tali commemorazioni e comunicazioni, possono intervenire, per non più di cinque minuti, i capigruppo o i membri del Consiglio da loro delegati; comunque non può procedersi a deliberazione.

Art. 67 - Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del presente regolamento.

Art. 68 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo la sequenza della iscrizione, stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 4, del presente regolamento.

Art. 69 - Tempi degli interventi

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento, il relatore dispone di quindici minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, i membri del Consiglio di dieci minuti per l'intervento principale e di cinque minuti per la replica finale e di due minuti per la dichiarazione di voto. I tempi su menzionati si raddoppiano qualora un gruppo consiliare su decisione dei componenti deleghi un proprio rappresentante a svolgere un solo intervento.

2. La conferenza dei capigruppo può stabilire per la discussione di uno specifico oggetto tempi diversi disponendo eventualmente il tempo massimo a disposizione di ciascun gruppo, e comunque non inferiore a quelli del precedente comma 1.

Art. 70 - Tempi per interrogazioni e mozioni

1. Alle interrogazioni e alle mozioni si applicano le regole ed i tempi previsti dagli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento.

Art. 71 - Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. Se l'argomento è stato già esaminato in una Commissione consiliare, il relatore o i relatori di maggioranza e minoranza possono illustrare la posizione della Commissione subito dopo l'illustrazione del relatore che presenta la proposta di deliberazione o la questione oggetto di discussione.

2. Se il parere della Commissione è unanime, terminata l'illustrazione del relatore e quella svolta a nome della Commissione, si passa immediatamente al voto, salvo che uno o più membri del Consiglio chiedano di parlare. In tal caso, il tempo dell'intervento è limitato a cinque minuti.

Sezione III - La discussione

Art. 72 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun membro del Consiglio può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che decide dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un membro del Consiglio a favore ed uno contrario alla decisione del Presidente.

3. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta, prima dell'inizio delle votazioni, con richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio presenti. In tal caso, possono intervenire un membro del Consiglio a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno e il Consiglio decide sulla proposta di sospensiva.

Art. 73 - Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto da trattare. Subito dopo, salvo quanto previsto dall'articolo 69 del presente regolamento, il relatore illustra tale oggetto.

2. Il relatore può fare riferimento ad una relazione scritta depositata che in tal caso viene allegata al verbale.

3. Sull'argomento posto in discussione, eccezionalmente e su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, su decisione del Presidente, può essere svolta apposita comunicazione dal Segretario o da altro funzionario, ente od organizzazione dipendente, o, con le modalità definite dalla conferenza dei capigruppo, da un esperto esterno.

Art. 74 - Intervento dei membri del Consiglio

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui al precedente articolo 73, il Presidente dà la parola ai membri del Consiglio che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Presidente può proporre la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Tale proposta è accolta se nessuno si oppone, in caso contrario decide il Consiglio senza discussione.
3. I membri del Consiglio intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il membro del Consiglio e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. Gli interventi non possono contenere espressioni comunque offensive. Il Presidente richiama all'ordine il membro del Consiglio e, se il membro del Consiglio persiste, gli toglie la parola e adotta provvedimenti opportuni.
6. Non è permesso ad alcuno interrompere chi parla, nè intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

Art. 75 - Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in corso di discussione

1. Durante la discussione ciascun membro del Consiglio può presentare al Presidente, per iscritto, proposte di emendamento e ordini del giorno relativi agli argomenti in discussione.

Art. 76 - Chiusura della discussione generale

1. Quando tutti i membri del Consiglio iscritti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Sezione IV - La fase che precede la votazione finale

Art. 77 - Discussione e votazione degli emendamenti e ordini del giorno

1. Terminata la discussione generale, gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi all'oggetto discusso sono illustrati, secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno, da uno soltanto dei firmatari, per non più di cinque minuti, se non sono già stati illustrati nel corso della discussione generale.
2. Per ciascun emendamento e ordine del giorno, il Presidente dichiara, per non più di cinque minuti, se accetta o respinge l'emendamento o l'ordine del giorno presentato. Qualora l'emendamento o l'ordine del giorno venga respinto, il proponente o ritira l'emendamento o l'ordine del giorno, ovvero può richiedere la votazione da parte del Consiglio sull'ammissibilità o meno del medesimo.
3. Su ciascun emendamento o ordine del giorno dichiarato ammissibile può prendere la parola, per dichiarazioni di voto, ogni capogruppo o un suo delegato, il Presidente o l'Assessore da lui delegato. I membri possono intervenire solo nel caso in cui si dissocino dalla posizione del gruppo di appartenenza.
4. La votazione degli emendamenti dichiarati ammissibili deve precedere quella del testo della proposta originaria; sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dell'emendamento principale.
6. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine dando la precedenza a quelli a contenuto più ampio.

7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00. L'approvazione di un emendamento implicante una modificazione sostanziale della proposta di deliberazione in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta, per acquisire i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/00. Il giudizio sull'eventuale rinvio spetta al Segretario.

Art. 78 - Dichiarazione di voto finale

1. Terminata l'eventuale discussione e la votazione degli emendamenti e ordini del giorno, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto.

2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il capogruppo o un suo delegato.

3. È consentito agli altri membri del Consiglio di prendere la parola, per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.

Sezione V - Le votazioni

Art. 79 - Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 80 - Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun membro del Consiglio possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.

2. La votazione palese è la regola e può farsi:

a) per appello nominale;

b) per alzata di mano.

3. Il Presidente, prima della votazione, indica le modalità di espressione del voto, fatte salve indicazioni diverse dei capigruppo consiliari, ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.

4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello in ordine alfabetico dei membri del Consiglio. Questi rispondono "sì" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.

5. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I membri del Consiglio che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i membri del Consiglio che non approvano alzano la mano. Infine, chiede chi si astiene e i membri del Consiglio che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.

6. Se un membro del Consiglio presente in aula si astiene dall'esprimere il proprio voto viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

Art. 81 - Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascuno non possa essere conosciuto dagli altri.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da un capogruppo e deliberata dal Consiglio.

3. Essa è obbligatoria nel caso previsto dal comma 1 lett. b) dell'articolo 64 del presente regolamento e negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
5. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso indicando sulla scheda il cognome o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
 - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non ritira o non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori;
 - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 82 - Astensione obbligatoria dalla votazione

1. I membri del Consiglio che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 57 del presente regolamento devono astenersi dal votare.

Art. 83 - Astensione facoltativa

1. Il membro del Consiglio che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.
2. Il membro del Consiglio che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale.

Art. 84 - Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente regolamento dispongano diversamente.
2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

Art. 85 - Nomine di rappresentanti del Consiglio

1. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, il Consiglio provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato.
2. Nel caso di cui al comma 1, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.
3. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

Art. 86 - Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione

1. Il Presidente, con l'assistenza obbligatoria nelle votazioni degli scrutatori nominati ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento, annuncia l'esito del voto.
2. Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.
3. Nelle votazioni segrete mediante schede gli scrutatori:
 - a) terminata la raccolta delle schede, accertano il numero delle schede immesse nell'urna che deve corrispondere al numero dei presenti e votanti, detratti coloro che hanno rifiutato la consegna della scheda;
 - b) accertano il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle schede bianche;

c) accertano la nullità delle schede non leggibili, di quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, di quelle contenenti parole o frasi sconvenienti, di quelle che non consentono di individuare il voto espresso e di quelle che esprimono un voto non ammesso dalle norme vigenti.

4. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal processo verbale della seduta.

5. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.

6. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.

Sezione VI - Disciplina delle sedute

Art. 87 - Poteri del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha il potere:

a) di sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;

b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun membro del Consiglio e di espellerlo dalla seduta nei casi di cui all'articolo 88 del presente regolamento;

c) di ordinare l'espulsione dei presenti non membri del Consiglio che siano causa di disordine.

Art. 88 - Disciplina dei membri del Consiglio

1. I membri del Consiglio devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.

2. Se un membro del Consiglio pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama.

3. Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata nel processo verbale.

4. Se un membro del Consiglio nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dalla seduta.

Art. 89 - Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nello spazio riservato ai membri del Consiglio, salvi i casi previsti dal presente regolamento o per delibera del Consiglio o autorizzazione del Presidente.

2. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ove il pubblico non si attenga ai richiami, sospende eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 90 - Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.

3. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dall'articolo 42, comma 5, del presente regolamento per i casi di urgenza.

Titolo V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 91 - Forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto.

2. Alla deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno e vengono indicati i membri partecipanti, l'esito della votazione, individuando coloro che non hanno

partecipato alla votazione, nonché nelle votazioni palesi gli astenuti nel voto ed i contrari. La deliberazione viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Art. 92 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D.Lgs. 267/00, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello di adozione.

Art. 93 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio informatico, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo Pretorio, di norma, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 94 - Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. In caso di urgenza, il Consiglio, con il voto della maggioranza dei membri assegnati, delibera l'immediata eseguibilità, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Titolo VI - PROCEDURE PARTICOLARI

Capo I - Partecipazione del Revisore dei conti alle sedute del Consiglio di Unione

Art. 95 - Partecipazione del Revisore dei conti alle sedute del Consiglio

1. Il Revisore dei conti, se invitato, assiste alle sedute del Consiglio e può su richiesta del Presidente prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la sua attività.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96 - Interpretazione del Regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio sono fissate dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Se nel corso delle Adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

4. Il presidente incarica immediatamente il Segretario di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capigruppo.

5. Qualora nella conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i

lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

7. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 97 – Abrogazioni e rinvio

1. È abrogato il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Comunità Montana del Pinerolese" approvato con deliberazione del Consiglio Comunità Montana del Pinerolese n. 42 del 29.11.2010.

2. Per quanto non previsto nel regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 98 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni della deliberazione esecutiva.